

COMUNE DI GAMBARANA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SESSIONE ORDINARIA

delibera n. 18
del 26.09.2018

Oggetto: Modifica ed integrazioni al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano		presenti	assenti
N°	Nominativi		
1	CATTANEO Franco Alberto – Sindaco	X	
2	SPAT Chiara – Consigliere maggioranza		X giustificata
3	RIGONI Bruno Claudio – Vice Sindaco	X	
4	SILVESTRIN Giuseppe Michele - Assessore	X	
5	FEA Alessandro Giuseppe – Consigliere maggioranza		X giustificato
6	VILLA Elisabetta – Consigliere maggioranza	X	
7	MENEGHINI Luca - Consigliere maggioranza	X	
8	CIGALLINO Alessandro - Consigliere maggioranza	X	
9	CARRIERI Alex – Consigliere minoranza		X giustificato
10	PELLIZZARI Pierfranca – Consigliere minoranza		X giustificata
11	GARBERI Giuseppe – Consigliere minoranza		X giustificato
Totali presenti/assenti		6	5

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Maranta Colacicco.

Il Sig. Franco Alberto CATTANEO – SINDACO – assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che sulla deliberazione in esame sono stati richiesti ed espressi, ai sensi dell'art.49 -comma 1, e dell'art. 147 bis. , comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/ o integrazioni, dal responsabile del servizio interessato, i seguenti pareri, che sono inseriti nella relativa deliberazione:

-parere in ordine alla regolarità tecnica: **PARERE FAVOREVOLE**, da parte del Segretario Comunale;

ATTESO L'adempimento di cui all'art. 147 bis – comma 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2010;

VISTA E RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/2014 avente ad oggetto: <<Modifica art. 31 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale>>;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al vigente art. 31 al fine di prevedere altresì la possibilità di procedere alla convocazione del Consiglio Comunale anche in seconda convocazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di procedere alla modifica dell'art. 31 con inserimento dell'art. 31-bis del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale come di seguito:

<< **Art. 31 - Adunanze e loro validità**

1. *Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco, nel rispetto dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.*

2. *L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.*

3. *Nel caso in cui trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.*

4. *Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.*

5. *I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza; ugualmente non si computano i consiglieri che, nelle votazioni a scrutinio segreto, non partecipano alla votazione. Inoltre non si computano i consiglieri tenuti obbligatoriamente all'astensione, i quali devono uscire dall'aula quando venga trattato il punto all'ordine del giorno sul quale devono astenersi. Sono invece computati, e considerati a tutti gli effetti presenti, i consiglieri che, nelle votazioni a scrutinio palese, dichiarano di astenersi o che, nelle votazioni a scrutinio segreto, partecipano alla votazione, dichiarando di deporre scheda bianca.*

Art. 31-bis - Adunanze di seconda convocazione

1. *L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.*

2. *L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.*

3. *Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.*

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

5. Quando l'avviso consegnato a domicilio per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria non si procederà al rinnovo della notifica.

Nel caso invece si realizzi il regolare svolgimento dei lavori consiliari in prima seduta, i Consiglieri Comunali risultati assenti verranno tempestivamente informati della decadenza della seconda convocazione tramite comunicazione telefonica ovvero attraverso sistemi informatici, telematici ed elettronici.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

8. Senza il quorum previsto al comma 1 dell'art. 31 il Consiglio comunale non può discutere e deliberare sia in seduta segreta e sia su questioni inerenti:

a) mozioni di sfiducia al Sindaco o Assessori

b) decadenza da consigliere.>>

RITENUTO pertanto di dover modificare l' art. 31 del regolamento in argomento al fine di meglio garantire il numero legale per la validità delle sedute anche di seconda convocazione, salvaguardando la presenza minima di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco;

Si passa a votazione;

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 06;

Con 06 voti favorevoli unanimi, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 31 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di questo Comune e di procedere all'approvazione dell'art. 31-bis, del seguente tenore letterale: << **Art. 31 - Adunanze e loro validità**

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco, nel rispetto dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in

base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza; ugualmente non si computano i consiglieri che, nelle votazioni a scrutinio segreto, non partecipano alla votazione. Inoltre non si computano i consiglieri tenuti obbligatoriamente all'astensione, i quali devono uscire dall'aula quando venga trattato il punto all'ordine del giorno sul quale devono astenersi. Sono invece computati, e considerati a tutti gli effetti presenti, i consiglieri che, nelle votazioni a scrutinio palese, dichiarano di astenersi o che, nelle votazioni a scrutinio segreto, partecipano alla votazione, dichiarando di deporre scheda bianca.

Art. 31-bis - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
5. Quando l'avviso consegnato a domicilio per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria non si procederà al rinnovo della notifica.
Nel caso invece si realizzi il regolare svolgimento dei lavori consiliari in prima seduta, i Consiglieri Comunali risultati assenti verranno tempestivamente informati della decadenza della seconda convocazione tramite comunicazione telefonica ovvero attraverso sistemi informatici, telematici ed elettronici.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
8. Senza il quorum previsto al comma 1 dell'art. 31 il Consiglio comunale non può discutere e deliberare sia in seduta segreta e sia su questioni inerenti:
 - a) mozioni di sfiducia al Sindaco o Assessori
 - b) decadenza da consigliere.>>

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza;

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000;

Componenti il Consiglio comunale presenti n. 06;

Con separata votazione resa in forma palese, con voti espressi nelle forme di legge di cui N. 06 voti favorevoli;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Franco Alberto CATTANEO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco

PARERI EX ART. 49 e 147-BIS comma 1, D.LGS 18/08/2000 N. 267

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 e 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Firmato per quanto di propria competenza dal:

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal **04 OTT. 2018**

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale Reggente
Dott.ssa Maranta Colacicco

